

CONVENZIONE SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 322 DEL 1998 DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO CON MODALITA' TELEMATICHE, IN NOME E PER CONTO DEL CONTRIBUENTE, DELLE ENTRATE OGGETTO DEL SISTEMA DI VERSAMENTO UNIFICATO CON COMPENSAZIONE

**(Convenzione F24 cumulativo on line)**

L'Agenzia delle Entrate con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - codice fiscale 06363391001 – legalmente rappresentata dal dott. Attilio Befera, nato a Roma il 26/06/1946

E

<nome e cognome/denominazione>, intermediario abilitato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

**PREMESSO**

- che, ai sensi dell'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato con sistemi diversi dal contante;
- che, ai sensi dell'art. 24, comma 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le modalità di esecuzione dei pagamenti dei tributi e delle altre entrate mediante sistemi diversi dal contante sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze;
- che con il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, è stata introdotta la possibilità di versare telematicamente le somme dovute a titolo tributi, contributi e premi individuati dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- che, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del predetto decreto dirigenziale 31 luglio 1998, possono effettuare i versamenti telematici i contribuenti titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate;
- che l'Agenzia delle Entrate ha interesse ad incrementare l'effettuazione di versamenti con modalità telematiche e che, a tal fine, un significativo contributo può essere fornito dall'intermediazione dei soggetti indicati dal citato art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998;
- che l'Agenzia delle Entrate, per lo svolgimento del servizio di intermediazione di cui al punto precedente, ha interesse a definire modalità uniformi a livello nazionale e parità di condizioni tra gli intermediari;
- che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2007, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007, sono state, tra l'altro, aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica da parte degli intermediari;
- che, ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti titolari di partita IVA, a decorrere dal 1° ottobre 2006, sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari,

modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997;

- che ai sensi del DPCM del 4 ottobre 2006 il termine fissato al 1° ottobre dall'art. 37, comma 49 del citato decreto legge 4 luglio 2006, 233, per l'utilizzo di modalità di pagamento esclusivamente in via telematica, è differito al 1° gennaio 2007 per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- che ai sensi dell'art. 39, comma 4-quater del decreto legge del 1° ottobre 2007 n. 159, la misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, e' fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa;
- che ai sensi dell'art. 39, comma 4-quinquies del decreto legge del 1° ottobre 2007 n. 159, la misura del compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento;

## CONVENGONO QUANTO SEGUE:

### Art. 1 (Oggetto)

1. La presente convenzione ha per oggetto:
  - a) le modalità di svolgimento da parte degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, (di seguito indicati come "intermediario") del servizio di pagamento, con modalità telematiche, effettuato in nome e per conto dei singoli contribuenti, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato, con compensazione, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  - b) la misura della remunerazione spettante per il servizio.
2. Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.

## **Art. 2**

### **(Modalità di adesione e di recesso )**

1. L'intermediario aderisce alla convenzione connettendosi al sito del servizio telematico Entratel attenendosi alle indicazioni nello stesso presenti. Tale adesione si intende perfezionata all'atto della ricezione da parte dell'intermediario dell'attestazione di accettazione dell'adesione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in via telematica. Successivamente l'intermediario stampa un esemplare della convenzione, lo sottoscrive e lo conserva agli atti ai fini di successivi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, per il periodo previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.
2. Gli intermediari già aderenti alla convenzione valida fino al 31 dicembre 2009, potranno proseguire il servizio senza soluzione di continuità, aderendo alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 1327 del codice civile, con la presentazione telematica dei modelli di versamento secondo le modalità previste dal successivo articolo 4; contestualmente, ciascun intermediario stampa un esemplare della convenzione, lo sottoscrive e lo conserva agli atti ai fini dei successivi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, per il periodo previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.
3. Entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'adesione ai sensi del comma 2, l'intermediario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1327, comma 2, del codice civile, è tenuto a comunicare all'Agenzia l'avvenuto inizio dell'esecuzione, connettendosi al sito del servizio telematico Entratel e attenendosi alle indicazioni nello stesso presenti.
4. Gli intermediari già aderenti alla convenzione valida fino al 31 dicembre 2009 possono aderire alla presente convenzione ai sensi del comma 2 entro il 30 giugno 2010; decorsa inutilmente tale data, l'Agenzia comunica in via telematica all'intermediario che gli eventuali flussi inviati dallo stesso a decorrere dal 1° agosto 2010, saranno scartati. In tal caso l'intermediario, per proseguire il servizio, dovrà aderire alla presente convenzione con le modalità di cui al comma 1.
5. L'intermediario che vuole recedere dalla convenzione deve inviare una formale comunicazione indirizzata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l'abilitazione al servizio Entratel.

## **Art. 3**

### **(Autorizzazioni all'addebito)**

1. L'intermediario provvede, in nome e per conto dei contribuenti, alla presentazione telematica dei modelli di versamento F24, con autorizzazione a disporre i connessi ordini di pagamento a valere sui conti correnti, bancari o postali, intestati ai medesimi contribuenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'intermediario acquisisce dai contribuenti le autorizzazioni all'addebito dei conti correnti e le eventuali revoche di tali autorizzazioni. All'atto dell'acquisizione delle autorizzazioni da parte dei contribuenti, l'intermediario si impegna a fornire agli stessi l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 5. A tal fine può essere utilizzato il fac-simile di cui all'allegato 1 che, fatta salva l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita dall'Agenzia, potrà essere integrato con ulteriori elementi ritenuti necessari dall'intermediario per l'espletamento del presente

servizio. Le autorizzazioni sono conservate e custodite per il periodo di 10 anni decorrente dalla data del rilascio o della revoca della singola autorizzazione.

3. L'intermediario si impegna ad astenersi dal presentare telematicamente modelli F24 in assenza delle citate autorizzazioni ovvero successivamente alla loro revoca da parte del contribuente. Si impegna, altresì, a tenere indenne l'Agenzia delle Entrate:
  - a) da qualsiasi richiesta di risarcimento danni presentata dal contribuente nei casi di mancato adempimento all'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione all'addebito ovvero di presentazione telematica di modelli F24 successivamente alla revoca dell'autorizzazione stessa;
  - b) da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle disposizioni di pagamento nonché da ogni conseguenza dannosa o molestia che possa derivare anche da parte di terzi.

#### **Art. 4**

##### **(Modalità di svolgimento del servizio)**

1. Per la presentazione telematica dei modelli di versamento l'intermediario si connette al servizio Entratel ed opera secondo le modalità riportate nell'allegato 2 ovvero adeguandosi alle specifiche tecniche, pro tempore vigenti, aggiornate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'intermediario si impegna a monitorare costantemente il sito dei Servizi Telematici dell'Agenzia e conseguentemente ad aggiornare le versioni dei pacchetti software distribuiti gratuitamente dall'Agenzia al fine dello svolgimento del servizio. L'intermediario è responsabile degli eventuali scarti di flussi inviati e/o esitati negativamente, compresi quelli causati dal mancato aggiornamento del software utilizzato.
3. L'intermediario si impegna a consegnare ai contribuenti per i quali effettua il servizio oggetto della presente convenzione copia sia dei modelli di versamento F24 trasmessi per via telematica sia delle corrispondenti ricevute rilasciate dall'Agenzia delle Entrate contenenti l'esito dell'addebito dei conti correnti.

#### **Art. 5**

##### **(Protezione dei dati personali e riservatezza)**

1. Nell'esecuzione degli obblighi previsti nella presente Convenzione, l'Agenzia delle Entrate e l'intermediario conservano la piena titolarità dei rispettivi sistemi informativi e delle informazioni gestite e, a tal fine, si impegnano a fornire agli interessati l'informativa prescritta dall'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice privacy).
2. L'Agenzia delle Entrate e l'intermediario, nelle attività oggetto della presente Convenzione, dichiarano di conformarsi, ciascuno nella propria sfera di competenza, alle norme dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 anche in tema di misure di sicurezza. Dichiarano, inoltre, che i predetti dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati acquisiti e che potranno essere trattati sempre per le medesime finalità, anche da soggetti esterni che, per loro conto, effettuano trattamenti correlati alle lavorazioni inerenti

il servizio in esame. In tali circostanze, i soggetti esterni verranno nominati Responsabili esterni del trattamento dei dati.

3. L'Agenzia delle Entrate e l'intermediario si impegnano, altresì, come titolari del trattamento, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento che avranno accesso ai dati scambiati, ed a verificare che gli stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, che non siano magistrati o personale degli uffici giudiziari e di polizia giudiziaria, direttamente interessati agli stessi per ragioni di ufficio.
4. I luoghi presso i quali saranno effettuate le lavorazioni oggetto del conferimento dovranno essere dislocati nell'ambito dell'Unione Europea e, comunque, in Stati che abbiano dato attuazione alla Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati, o che assicurino adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati.
5. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dai contratti e dei connessi adempimenti normativi. Ciascuna parte potrà in qualsiasi momento rivolgersi all'altra, presso i recapiti indicati nella presente convenzione, per esercitare i diritti riconosciuti dall'art.7 del D.Lgs 196/03, quali ad esempio, ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati per motivi legittimi, nonché per conoscere l'elenco di eventuali Responsabili del trattamento.

#### **Art. 6**

##### **(Remunerazione)**

1. L'intermediario percepisce, quale remunerazione per il servizio reso, un compenso pari a euro 1,00 per ogni modello F24 trasmesso. Il predetto compenso è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972.
2. Per ogni scadenza di pagamento, e con riferimento ad uno stesso contribuente e stesso conto da addebitare, è remunerabile il servizio relativo ad un solo modello F24.

#### **Art. 7**

##### **(Modalità di fatturazione)**

1. La fatturazione avrà cadenza annuale, fatta eccezione per i casi in cui alla fine dell'anno di riferimento l'importo da fatturare sia inferiore a 50 euro. In tal caso l'importo da fatturare è cumulato con quello della prima fattura utile successiva.
2. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di trasmissione, l'Agenzia delle Entrate comunica all'intermediario, tramite il servizio Entratel, il numero di deleghe di pagamento F24 per le quali spetta il compenso ed il relativo ammontare complessivo.
3. Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento della predetta comunicazione, l'intermediario emette la fattura nei confronti dell'Agenzia per l'importo indicato nella comunicazione, trasmettendola tramite il servizio Entratel.

4. Il pagamento sarà effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello di cui al comma precedente. Gli eventuali interessi di mora saranno pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.
5. Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono riportate le istruzioni operative in ordine ai termini e alle modalità di fatturazione e pagamento e gli eventuali aggiornamenti.

#### **Art. 8**

##### **(Variazioni alle modalità di svolgimento del servizio)**

1. Le parti definiscono, con appositi accordi, gli adeguamenti nonché le eventuali variazioni alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportuni o necessari anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività in modo da tener conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

#### **Art. 9**

##### **(Foro competente)**

1. Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque dipendente dalla convenzione e dalla sua esecuzione si conviene di eleggere il Foro di Roma, intendendosi in tal modo derogata ogni diversa forma di competenza territoriale.

#### **Art. 10**

##### **(Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione, composta di 10 articoli e di n. 2 allegati, che ne costituiscono parte integrante, ha effetto dalla data di adesione e scade il 31 dicembre 2012.

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore  
Attilio Refera

L'INTERMEDIARIO

**Autorizzazione all'accreditamento su c/c bancario o postale degli importi dovuti esposti sul modello di versamento unificato (F24 - F24 Accise – F24 con elementi identificativi)**

Il sottoscritto NOME ..... COGNOME ....., nato a ..... il ..... e residente in ..... prov. .... Via ..... in qualità di titolare ..... (oppure) rappresentante legale di .....

**autorizza**

Il sig./dott. (dati identificativi dell'intermediario), intermediario abilitato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a disporre gli ordini di pagamento delle imposte, contributi, tasse e versamenti vari effettuabili tramite modello F24, a valere sui conti correnti, bancari o postali, sotto indicati, relativamente alle deleghe:

- ☐ Del (giorno/mese/anno) (indicare estremi del singolo versamento autorizzato)  
☐ Dal ..... al ..... ( indicare il periodo di riferimento autorizzato)

Conto corrente n° .....  
Codice CIN .....  
Codice ABI .....  
Codice CAB .....

Luogo e data

Firma

---

**Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/2003**

Gentile contribuente, l'Agenzia delle Entrate La informa che i dati del conto corrente bancario o postale conferiti facoltativamente tramite questo modello, sono raccolti esclusivamente per l'espletamento del servizio "F24 online", che permette il pagamento online delle imposte.

Le informazioni vengono raccolte dagli intermediari abilitati al servizio Entratel, aderenti alla convenzione "F24 cumulativo on line" mediante la presente delega e vengono trasmesse per via telematica all'Agenzia delle Entrate, la quale li invierà alla banca o a Poste Italiane S.p.A., depositarie del conto, per richiedere l'addebito delle somme dovute relative ai modelli F24 inviati telematicamente ed autorizzarne il prelievo.

L'Agenzia delle Entrate, gli intermediari, la banca e Poste Italiane S.p.A. gestiranno le informazioni acquisite, ciascuno per la propria sfera di competenza, in qualità di titolari del trattamento, prevalentemente con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, attuando idonee misure di sicurezza per garantire che i Suoi dati personali siano accurati, completi ed aggiornati per le finalità per cui vengono gestiti, ed impiegando misure amministrative, tecniche e fisiche per tutelare le informazioni dall'alterazione, la distruzione, la perdita, il furto, o l'utilizzo improprio o illegittimo.

Le informazioni contenute nella delega di pagamento sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate alla banca o a Poste Italiane S.p.A., con sistemi di "cifratura", tali cioè da renderne impossibile la lettura a soggetti esterni non coinvolti nell'erogazione del servizio.

Per conoscere in modo più approfondito le politiche di tutela e salvaguardia delle informazioni che Lei ci fornisce, e l'indirizzo cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, La invitiamo a visitare il sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## **Servizio di Pagamento On Line tramite intermediario**

### **Modalità operative**

#### ***Fasi del procedimento***

1. Predisposizione delle deleghe F24 mediante l'applicazione **F24Online** resa disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
2. Predisposizione del file cumulativo degli F24 mediante l'applicazione **Creazione flussi F24**, resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate in ambiente ENTRATEL.

In particolare il processo si articola nei seguenti passi:

- impostazione dell'anagrafica dell'intermediario/fornitore;
  - creazione della base dati delle coordinate bancarie dei contribuenti ai fini della richiesta di pagamento con addebito in conto;
  - selezione degli F24Online precedentemente predisposti (con un massimo di 999 modelli);
  - creazione del file cumulativo ed integrazione dei relativi F24Online con le coordinate bancarie dei conti degli intestatari, per la richiesta di addebito delle somme dovute.
3. Invio del file cumulativo e verifica dell'invio, in ambiente ENTRATEL. In particolare l'Agenzia delle Entrate rende disponibili per via telematica le seguenti ricevute concernenti:
    - la trasmissione effettuata;
    - i singoli pagamenti trasmessi (esito del controllo formale);
    - l'esito comunicato dall'istituto di credito per il singolo addebito in conto (analoga informativa è inoltrata al contribuente tramite POSTEL sulla base del domicilio fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria).

#### ***Data del versamento***

E' fatta salva la data di versamento indicata nella richiesta di pagamento purché la stessa richiesta pervenga telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro le ore 24 della medesima data.

#### ***Addebito in conto***

Il sistema bancario/postale effettua gli addebiti in conto **solo in caso di**:

- corrispondenza tra intestatario del conto e intestatario del pagamento (è ricompreso il caso dell'erede o tutore che effettua il pagamento sul proprio conto; il conto può essere anche cointestato con altri soggetti, purché con poteri di firma disgiunta)
- capienza del conto per il totale delle somme per cui si richiede l'addebito.

#### ***Richieste di annullamento***

Gli intermediari aderenti alla convenzione possono inviare, **entro e non oltre il penultimo giorno lavorativo precedente la data di addebito** (cioè prima che il pagamento sia definitivamente inoltrato alla banca da parte dell'Agenzia delle Entrate) file contenenti **richieste di annullamento** di pagamenti F24 già trasmessi.



Per effettuare l'operazione di annullamento del pagamento, l'intermediario deve :

- a) utilizzare la funzione di annullamento delle dichiarazioni già disponibile nell'applicazione ENTRATEL;
- b) accedere al menù **"Documenti"** di ENTRATEL e selezionare la voce **"ANNULLA"**;
- c) dal menù a tendina **"Selezionare il tipo di documento da annullare"** occorre scegliere la voce **"Versamento unificato"**;
- d) indicare nel campo **"Codice fiscale"** il codice fiscale dell'intermediario abilitato al servizio Entratel che ha inviato il modello F24 da annullare;
- e) indicare nel campo **"Nome file"** il nome che si vuole attribuire alla richiesta di annullamento;
- f) premere il tasto **"OK"**.

A questo punto è necessario:

1. inserire nel campo **"Protocollo del file"** il numero di protocollo assegnato al file con il quale è stato inviato il modello di pagamento F24 che si intende annullare;
2. indicare nel campo **"Progr. documento"** il numero progressivo del pagamento da annullare (le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono reperibili nella ricevuta relativa al pagamento, precedentemente inviato, che si intende annullare);
3. inserire nel campo **"Codice fiscale"** il codice fiscale dell'intestatario del modello F24 da annullare;
4. selezionare, nel campo **"Modello e anno"**, la voce **Versamento unificato**.

Completato l'inserimento delle informazioni premere il bottone **"OK"**.

Il sistema ripropone il medesimo schermo per consentire di indicare i dati relativi ad eventuali ulteriori modelli F24 da annullare.

Completato l'inserimento dei dati relativi agli F24 da annullare, il file così creato deve essere inviato per via telematica.

A questo punto, come di consueto, il servizio Entratel risponderà con una prima ricevuta relativa alla corretta ricezione del file.

Successivamente sarà recapitata la ricevuta riguardante l'esito della richiesta di annullamento.

In particolare possono verificarsi due casi:

Esito ok : l'annullamento del pagamento è stato effettuato e quindi il relativo modello F24 telematico non è stato inviato alla banca

Esito non ok : l'annullamento del pagamento non è stato effettuato ( in questo caso segue la motivazione del mancato annullamento)